

COMUNE DI VALLEBONA
Provincia di Imperia

**REGOLAMENTO INTERNO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nella seduta 02/03/2013)

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 1

Il Consiglio Comunale si riunisce e si svolge secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 2

Della convocazione del Consiglio Comunale deve essere data comunicazione a ciascun consigliere mediante avviso scritto contenente l'indicazione della data, dell'ora e dell'ordine del giorno, da trasmettere presso la residenza dell'eletto almeno cinque giorni prima della seduta, conteggiando a tal fine sia il giorno della convocazione, che il giorno della seduta consiliare. Tale termine è ridotto a tre giorni per la convocazione in seduta straordinaria e alle ventiquattro ore precedenti nel caso di convocazione d'urgenza.

La convocazione del consiglio comunale deve essere effettuata preferibilmente con avvisi scritti in formato digitale utilizzando all'uopo un indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, appositamente comunicato dall'eletto; in secondo luogo la convocazione del consiglio comunale può essere effettuata con avvisi scritti in formato cartaceo, mediante raccomandata a mano o a mezzo fax o posta ordinaria.

ARTICOLO 3

La seduta è aperta e acquista validità nel momento in cui si accerta, mediante appello nominato:

- in prima convocazione, la presenza della maggioranza assoluta dei membri assegnati dalla legge al Comune, vale a dire della metà più uno, computandosi a tal fine anche il Sindaco;
- in seconda convocazione, - se non originariamente prevista, da convocarsi entro 15 giorni dalla prima convocazione, - la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati dalla legge al Comune, non computandosi nel presente caso il Sindaco.

Alla seduta partecipano senza diritto di voto gli eventuali Assessori esterni.

Nel primo punto all'ordine del giorno della seduta può essere prevista l'approvazione dei verbali delle precedenti sedute, omettendone la lettura.

ARTICOLO 4

Il Sindaco nella seduta del Consiglio Comunale assume il ruolo di Presidente.

Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, assicura il buon andamento dei lavori e l'osservanza del regolamento.

In applicazione delle norme del presente regolamento e dello Statuto, egli dirige e modera la discussione, pone le questioni, mantiene l'ordine, concede la parola, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato. Ha inoltre la facoltà di prendere la parola e di intervenire in ogni occasione e in qualsiasi momento della discussione, di sospendere o sciogliere la seduta.

ARTICOLO 5

Il Presidente fissa la data e inserisce all'ordine del giorno del Consiglio Comunale gli argomenti proposti secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

Egli provvede inoltre, prima di ogni seduta, al contingentamento dei tempi della discussione secondo le previsioni del presente regolamento.

ARTICOLO 6

I Consiglieri eletti nelle medesima lista formano un gruppo consiliare.

Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, questo costituisce un gruppo consiliare.

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente del Consiglio le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo che ha riportato il maggior numero di voti nell'ambito della propria lista.

Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del gruppo nel quale intende essere compreso.

Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi già costituiti, confluisce nel gruppo misto che si intende costituito anche con un solo consigliere. Qualora del gruppo misto facciano parte più consiglieri il relativo capogruppo, in assenza di diversa indicazione dei consiglieri interessati, sarà il consigliere eletto con la maggiore cifra individuale e a parità di cifra, il più anziano di età.

Qualora uno o più consiglieri si distaccino dal gruppo di appartenenza e non aderiscano ad altri gruppi già esistenti, essi possono costituire un nuovo gruppo consiliare, purchè corrisponda ad un movimento o partito politico italiano rappresentato dal Parlamento italiano e/o europeo, oppure qualora il consigliere scelga di rappresentare una lista che ha partecipato alle ultime elezioni amministrative comunali. Della costituzione del nuovo gruppo deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale da parte dei consiglieri interessati.

Il Segretario generale trasmette ai Capigruppo consiliari le comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

ARTICOLO 7

Possono essere istituite Commissioni Consiliari Permanenti che esercitano attività istruttoria nelle pratiche inerenti le materie di competenza del Consiglio Comunale ad esse assegnate.

L'attribuzione delle suddette competenze da parte del Consiglio Comunale dovrà rispettare il criterio della omogeneità delle materie stesse.

Il Presidente del C.C. provvede alla loro costituzione prendendo atto contestualmente dei nominativi dei componenti precedentemente indicati dai gruppi e votati dal C.C.

ARTICOLO 8

Le commissioni di cui all'articolo precedente sono composte da un numero variabile di membri sempre comunque dispari.

Ogni gruppo consiliare ha diritto ad un membro proprio rappresentante.

Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesto un numero di consiglieri rappresentanti la maggioranza dei seggi assegnati in Consiglio. Per la definizione del quorum deliberativo delle commissioni si applicano i seguenti criteri:

- nelle commissioni in cui è presente un solo rappresentante di un gruppo consiliare, tale componente esprime un numero di voti pari ai membri del gruppo al quale appartiene;
- nelle commissioni in cui sono presenti due o più rappresentanti di uno stesso gruppo consiliare, il numero di voti rappresentati dal gruppo di appartenenza è ripartito in parti uguali tra i suddetti esponenti;
- nelle commissioni in cui sono nominati due o più rappresentanti di uno stesso gruppo consiliare, ma non sono tutti presenti, i presenti rappresentano l'intero gruppo, nella misura di cui al precedente punto;

Ciascun membro presente dispone di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo che rappresenta in seno al Consiglio Comunale, diviso il numero dei membri presenti all'interno dello stesso gruppo.

I membri di ciascuna commissione possono, in caso di impedimento, delegare a sostituirli un consigliere da essi designato, è fatto divieto ai consiglieri di ricevere più di una delega.

Le Commissioni permanenti terminano la loro attività alla scadenza del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale può, per singoli atti di sua competenza, nominare Commissioni Speciali determinandone le attribuzioni e la composizione. Le stesse esplicano le funzioni ad esse demandate secondo le modalità previste da apposito regolamento.

ARTICOLO 9

Il Presidente del Consiglio Comunale convoca per la prima seduta ciascuna commissione, la quale si costituisce nei modi di cui all'art. 7 e procede all'elezione del suo Presidente e del Vice Presidente con votazione segreta nelle forme di legge.

Il Presidente della commissione oppure, in caso di sua impossibilità, il Vice-Presidente rappresenta la Commissione, la convoca secondo le modalità previste dall'art. 2, forma l'ordine del giorno delle sedute e la presiede.

ARTICOLO 10

Le Commissioni Permanenti si riuniscono per esaminare ed istruire, nelle materie di loro competenza, tutte le pratiche di rilievo ad esse assegnate dal Sindaco.

Ove la pratica non sia oggetto di esame da parte della commissione competente, anche un solo consigliere può con parere motivato, richiederne l'assegnazione alla medesima. Sulla richiesta delibera il Consiglio Comunale.

ARTICOLO 11

Le Commissioni si riuniscono, su convocazione del loro Presidente o del Vice-Presidente da eseguirsi, salvo casi di estrema necessità e urgenza, almeno due giorni prima della seduta secondo le modalità previste dall'art. 2, nei locali messi a disposizione dal Comune. Alle sedute non è ammesso il pubblico.

All'atto del ricevimento della pratica il Presidente della Commissione provvede a nominare un relatore e a fissare i termini di discussione della pratica stessa. L'esame si conclude con un parere articolato in forma di relazione; esso non ha carattere vincolante.

Di ogni seduta è redatto apposito verbale. A tal fine il Presidente deve comunicare, ogni volta, la data e l'ora delle riunioni al dirigente del settore competente che provvede, di volta in volta, a designare un impiegato per la verbalizzazione.

Dell'attività svolta viene data notizia attraverso la pubblicità dei verbali di seduta e delle relazioni finali da trasmettersi al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo consiliari e al Sindaco.

ARTICOLO 12

Le Commissioni possono discutere e votare solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Eventuali richieste urgenti provenienti dal Consiglio possono essere discusse se il loro inserimento viene approvato dalla maggioranza dei componenti.

ARTICOLO 13

Le Commissioni, oltre ai pareri obbligatori richiesti nelle materie loro assegnate, possono, su domanda, fornire pareri al Sindaco e alla Giunta.

ARTICOLO 14

Ciascuna Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere spiegazioni o documenti al Segretario Comunale o ai Responsabili dei servizi del Comune. In casi particolari, previa autorizzazione della Giunta, può chiedere il parere o l'intervento di soggetti esterni di provata esperienza nel settore.

ARTICOLO 15

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche ad eccezione dei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Il pubblico deve disporsi negli appositi spazi riservati tenendo un comportamento corretto, mantenendo il silenzio ed astenendosi dal manifestare in qualsiasi forma approvazione o disapprovazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale può ordinare l'espulsione di chiunque turbi l'ordine o non si attenga al comportamento sopra descritto e, nei casi più gravi, può ordinare lo sgombero dell'aula al pubblico.

ARTICOLO 16

Il poteri di polizia sono esercitati dal Presidente che può avvalersi dell'assistenza degli Agenti di Polizia Urbana, eventualmente disponibili per l'ente o delle forze dell'ordine del competente Comando dei Carabinieri.

La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che la seduta sia stata sospesa o tolta.

ARTICOLO 17

Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti o turba in qualsiasi modo con il suo contegno l'ordine della seduta, viene richiamato all'ordine dal Presidente. Qualora egli persista nel suo comportamento, trascorra a oltraggi o vie di fatto, il Presidente ne dispone l'allontanamento dall'aula per il resto della seduta avvalendosi dell'assistenza degli Agenti delle Polizia Urbana, eventualmente disponibili o delle forze dell'ordine del competente Comando dei Carabinieri.

Nei casi più gravi, il Presidente può comminare la censura, consistente in una nota ufficiale di biasimo. Di tale provvedimento è data notizia, oltre che all'interessato, al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva al provvedimento.

ARTICOLO 18

La seduta è aperta e acquista validità ai sensi dell'articolo 3 del Presente regolamento. La verifica del numero legale può essere effettuata nuovamente nel corso della seduta quando ne facciano richiesta uno o più consiglieri e comunque successivamente ad ogni sospensione temporanea della seduta.

ARTICOLO 19

Le sedute sono pubbliche salvo i casi in cui la discussione comporta apprezzamenti o considerazioni sulle capacità o qualità di una persona. Nell'ipotesi in cui, durante una seduta pubblica, la discussione assuma tale contenuto, il Presidente deve sospenderla e facendo sgombrare l'aula dal pubblico, proseguire la discussione a porte chiuse.

ARTICOLO 20

Dopo l'apertura della seduta il Presidente rende lettura dell'ordine del giorno e delle richieste di inversione dell'ordine della trattazione. Le richieste di modifica devono essere presentate dal Sindaco o da uno o più consiglieri.

Tali richieste possono essere presentate all'inizio della seduta o quando si sta per passare ad altro punto all'ordine del giorno.

Prima del voto del Consiglio Comunale sono ascoltati per non più di cinque minuti ciascuno almeno un consigliere a favore e uno contro. La proposta viene votata per alzata di mano a maggioranza dei presenti.

Prima che abbia inizio lo svolgimento dell'ordine del giorno è facoltà del Presidente prendere o concedere la parola per brevi comunicazioni che non abbiano ad oggetto punti all'ordine del giorno. Su tali comunicazioni non è ammesso dibattito.

ARTICOLO 21

Prima dell'inizio della discussione su ciascun argomento, i consiglieri che intendono prendere la parola si iscrivono nell'apposito elenco del Presidente.

Il Presidente, avendo cura di far rispettare i tempi stabiliti, ovvero dieci minuti a intervento, accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione.

I Consiglieri dissenzienti rispetto al loro gruppo, saranno ammessi a parlare per ulteriori cinque minuti.

Il Presidente può concedere la parola agli Assessori i quali intervengono esclusivamente su questioni inerenti le competenze ad essi attribuite.

ARTICOLO 22

I Consiglieri parlano rivolti al Consiglio Comunale. Non è ammesso rivolgersi o gesticolare in direzione del pubblico. A ciascun Consigliere è sempre attribuito un tempo minimo non inferiore a dieci minuti per ciascun argomento all'ordine del giorno.

Ciascun consigliere ha a sua disposizione un tempo che non può essere superiore al massimo assegnato al proprio gruppo, in base all'articolo 5, per ciascun argomento, salvo i casi particolari disciplinati dal presente regolamento.

ARTICOLO 23

Nessun Consigliere può parlare più di una volta nel corso della discussione se non per fatto personale e per quanto previsto dai successivi articoli.

È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o fatti che, indipendentemente dalla loro veridicità, risultino lesivi per l'onore e il decoro della persona.

ARTICOLO 24

Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve specificare a che cosa intende riferirsi.

Sulla richiesta decide il Presidente, il quale, prima di concedere la parola al Consigliere chiamato in causa, può richiedere spiegazioni al Consigliere che ha provocato l'intervento per fatto personale, o censurarne la condotta.

ARTICOLO 25

Non sono ammessi interventi estranei all'argomento trattato o che superino i limiti di tempo stabiliti. Il Presidente richiama il consigliere all'ordine e dopo un secondo richiamo gli toglie la parola.

ARTICOLO 26

La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione debba rinviarsi, possono essere proposte da uno o più Consiglieri prima dell'inizio della discussione o durante lo svolgimento della stessa illustrandole complessivamente per un massimo di quindici minuti.

Il Presidente le pone in votazione al Consiglio, il quale si pronuncia per alzata di mano e a maggioranza dei presenti previo l'intervento di non più di un rappresentante per gruppo per un tempo massimo di cinque minuti ciascuno.

ARTICOLO 27

I richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno, per la priorità di una discussione o di una votazione, hanno la precedenza sulla questione pregiudiziale e fanno sospendere la discussione.

Sul richiamo decide il Presidente o, in caso di contrasto, il Consiglio Comunale senza discussione e per alzata di mano.

ARTICOLO 28

Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e depositati presso il Presidente.

Essi sono illustrati dal proponente per non più di cinque minuti.

Il Presidente può stabilire con decisione inappellabile l'inammissibilità di emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi ed infine gli aggiuntivi.

Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

Gli emendamenti ritirati o quelli decaduti per assenza del proponente possono essere fatti propri da altro Consigliere.

ARTICOLO 29

La discussione si chiude con l'eventuale dichiarazione di voto palese, per alzata di mano.

Salvo quando non diversamente disposto, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

ARTICOLO 30

Il voto segreto è obbligatorio per le votazioni che hanno per oggetto persone.

Esso ha luogo mediante la consegna a ciascun Consigliere di una scheda bianca su cui verrà apposto il voto e che dovrà essere inserita, chiusa, nell'urna predisposta appositamente.

Dopo l'inizio della votazione non può essere concessa la parola salvo che per richiamo al regolamento per le disposizioni inerenti l'esecuzione della votazione medesima.

Terminata la votazione il Presidente, assistito dal Segretario Comunale e da tre Consiglieri scrutatori all'uopo nominati, procede allo spoglio controllando preventivamente che il numero delle schede corrisponda a quelle consegnate.

Accertata la regolarità del voto, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e proclama il risultato.

In caso di irregolarità, il Presidente può annullare o disporre la ripetizione della votazione.

ARTICOLO 31

L'interrogazione consiste in una domanda scritta rivolta da un Consigliere al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato.

Essa è presentata per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale che ne accerta la regolarità formale e l'assenza di termini sconvenienti e in caso contrario la dichiara inammissibile.

Le interrogazioni devono avere risposta (scritta) entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 19 comma 1 della Legge 81/93.

Le interrogazioni di cui al precedente comma e le relative risposte formulate per iscritto sono lette dal Presidente in Consiglio nella prima seduta successiva alla trasmissione della risposta, a tal fine sono iscritte all'ordine del giorno per ordine di presentazione o riunite per argomento.

Su richiesta dell'interrogante, il Presidente può dichiarare il carattere urgente dell'interrogazione e disporre lo svolgimento nella seduta immediatamente successiva alla presentazione.

ARTICOLO 32

L'interrogante può replicare, per dichiararsi o meno soddisfatto, per un tempo non superiore ai cinque minuti.

Non sono ammessi ulteriori interventi oltre a quello dell'interrogante.

ARTICOLO 33

In sede di formazione dell'ordine del giorno, il Presidente non può prevedere di dedicare un tempo superiore a trenta minuti alle interrogazioni.

ARTICOLO 34

I Consiglieri possono rivolgere interrogazioni anche alle singole Commissioni.

L'interrogazione deve essere presentata al Presidente della Commissione che provvede ad iscriverla all'ordine del giorno di una delle sedute successive e comunque non oltre trenta giorni, di tale inserimento all'ordine del giorno viene data comunicazione almeno ventiquattro ore prima dell'interrogante.

La risposta per iscritto verrà trasmessa all'interrogante entro trenta giorni.

ARTICOLO 35

L'interpellanza si sostanzia in una domanda, rivolta per iscritto al Sindaco o alla Giunta, concernente i motivi e gli intendimenti della loro condotta.

I modi di presentazione e l'inserimento all'ordine del giorno sono regolati dagli articoli 36 e seguenti.

ARTICOLO 36

Se il proponente dell'interrogazione o interpellanza non è presente in Consiglio all'atto della discussione della stessa, il Presidente ne omette la lettura.

ARTICOLO 37

La mozione è intesa a promuovere l'attività deliberativa della Giunta o del Consiglio Comunale. Essa deve avere forma scritta, succinta motivazione ed essere sottoscritta da uno o più Consiglieri assegnati.

ARTICOLO 38

Le mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione. In questo caso ha diritto di parlare un proponente per ciascuna mozione.

Al termine dell'illustrazione il Presidente pone in votazione il documento presentato.

ARTICOLO 39

Le mozioni sono presentate, per essere iscritte all'ordine del giorno, al Presidente del Consiglio Comunale almeno quarantotto ore prima di ogni seduta del Consiglio Comunale. Il Presidente può ammettere in discussione mozioni presentate all'inizio della stessa purchè ne accerti le motivazioni d'urgenza.

L'inserimento delle motivazioni prevale su quello delle interrogazioni e interpellanze.

Qualora su argomenti identici o strettamente connessi siano state presentate sia mozioni che interrogazioni o interpellanze, il Presidente dispone lo svolgersi di un'unica discussione.

Gli interpellanti sono iscritti alla discussione subito dopo i proponenti le mozioni; gli interroganti, invece, se non hanno partecipato alla discussione, possono replicare per non più di cinque minuti dopo la risposta del Sindaco e della Giunta.

ARTICOLO 40

L'interrogazione a risposta immediata (question time) consiste nell'inserimento, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, di un apposito punto all'ordine del giorno, di norma previsto all'inizio di ogni seduta.

La finalità del Question Time è quella di porre l'attenzione su argomenti connotati da urgenza attraverso l'illustrazione sintetica della domanda formulata in modo chiaro e conciso e della corrispondente risposta immediata per consentire in tempo reale di acquisire informazioni, di verificare gli impegni e di conoscere le opinioni dell'amministrazione in riferimento alle questioni poste dai Consiglieri.

Ciascun Consigliere dispone di una domanda, da sottoporre all'esame in corso di seduta. Le domande dovranno pervenire in forma scritta presso l'Ufficio di Segreteria entro le ore 13 del giorno di seduta del Consiglio Comunale, salvo casi di conclamata eccezionalità avvenuti il giorno stesso, previa valutazione del Presidente. Il Question Time si articola nel modo seguente:

- invito del Presidente del Consiglio all'esposizione dell'interrogante;
- esposizione dell'interrogazione da parte del Consigliere per una durata massima di due minuti;
- risposta dell'amministratore interrogato per una durata massima di due minuti.

Il tempo complessivo previsto non può superare i 15 minuti, durante i quali verrà dato spazio equilibrato a tutti i gruppi, sotto la sovrintendenza del Presidente.